

Legge 29 febbraio 1988, n. 48 -

**Conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 recante:
"Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS"**

(riportata parzialmente)

Art. 2

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei DD.LL. 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 24, 28 agosto 1987, n. 358, e 30 ottobre 1987, n. 442.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazz. Uff.

Art. 4

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, ed all'art. 3, comma 1.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988.

9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'art. 8, Comma 1, terzo capoverso, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'art. 3 della L. 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 23-quater del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'art. 2, comma 5 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla L. 11

novembre 1983, n. 638 sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreché il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

15. Le sanzioni previste dall'art. 26, penultimo comma, della L. 30 aprile 1969, n. 153, dagli art. 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 dall'art. 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto art. 40 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

Art.5

1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17 e 18 della L. 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c), della L. 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986 ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 16 della L. 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'art. 23, comma secondo, della medesima legge, per le quali sia accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto lettera c), della L. 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'art. 1, comma quarto, della L. 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole "e l'art. 4 della L. 9 dicembre 1977, n. 903".

4. Le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95 e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1_ giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli artt. 16 e 17 della L. 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'art. 16 ed al comma primo dell'art. 17 della L. 23 aprile 1981, n. 155.

5. In riferimento all'art. 1 della L. 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al Dpr 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: uoglio 1978. n. 392 (equo canone).

6. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli artt. 16,17 e 18 della L. 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta istanza di esame.

7. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1_ gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

8. Le disposizioni di cui all'art. 1-quater del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni, dalla L. 31 gennaio 1986 n. 11, sono estese a decorrere dal 1_ gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

9. Le disposizioni dell'art. 13, comma sesto, della L. 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.